



MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA  
E FEDERALISMO FISCALE  
UFFICIO XIII

Prot. n. ....16234..... / 2013

Roma, - 2 AGO. 2013

Al Comune di IGLESIAS (CI)  
PEC: [protocollo.comune.iglesias@pec.it](mailto:protocollo.comune.iglesias@pec.it)

(Rif. Vs. inserimento web in data 18 giugno 2013)

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2012 di modifica del regolamento.

Con riferimento al regolamento indicato in oggetto, inserito nella sezione del Portale del federalismo fiscale relativa all'anno di imposta 2013 e spostato d'ufficio nella sezione relativa all'anno 2012, poiché, a norma dell' art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 e in considerazione della data di approvazione, esso ha effetto a partire dal 1° gennaio del citato anno 2012, si riportano di seguito alcune considerazioni.

A. All'art. 1 (*Finalità e contenuti del regolamento*), comma 2, codesto Ente ha stabilito che “*Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni*”.

In proposito, si rammenta che le norme recate dal D.Lgs. n. 504 del 1992, concernente l'ICI, sono applicabili all'IMU solo ove espressamente richiamate dalle disposizioni relative al nuovo tributo e, in particolare, dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, che si applicano in quanto compatibili.

B. All'art. 3 (*Immobili utilizzati da enti non commerciali*), comma 1, primo periodo, codesto Ente ha stabilito che “*L'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lettera i del D. Lgs. 504/92 compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti dall'ente non commerciale*”. Tale norma regolamentare deve essere modificata nella parte in cui limita l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 ai soli fabbricati. Si osserva, infatti, che la facoltà per il Comune di restringere in tal senso il campo di applicazione dell'esenzione in discorso, prevista in materia di ICI dall'art. 59,

comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, non è stata richiamata dalle norme relative all'IMU. Per quanto concerne, invece, la condizione per cui gli immobili, oltre che utilizzati, devono essere anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, essa resta in ogni caso ferma ed è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di merito.

- C. All'art. 7 (*Fabbricati inagibili o inabitabili*), comma 1, è necessario espungere il riferimento normativo all'"*art. 8, comma 1, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504*", in quanto la fattispecie in esame è disciplinata, con specifico riferimento all'IMU, dall' art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. n. 201 del 2011.
- D. Per quanto riguarda l'art. 10 (*Versamenti e dichiarazioni*), comma 1, si richiama l'attenzione di codesto Ente sul disposto dell'art. 9, comma 3, del citato D.Lgs. n. 23 del 2011, che testualmente stabilisce che il versamento dell'imposta in commento sia effettuato "*in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno*", nonché sul disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° dicembre 2012, il versamento può essere effettuato, oltre che con "modello F24", tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.
- E. All'art. 11 (*Determinazione dell'aliquota e dell'imposta*), comma 2, terzo punto, codesto Ente ha stabilito che, con riferimento all'anno di imposta 2012, "*Per le abitazioni rurali s'applica l'aliquota ordinaria del 2 per mille o, se ci sono i presupposti, l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale*".

Al riguardo si osserva che, come ampiamente chiarito con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, *i fabbricati rurali ad uso abitativo*, purché non strumentali ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9, del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. Per cui, laddove gli stessi siano adibiti ad abitazione principale, si applicheranno le relative agevolazioni, mentre in caso non fossero adibiti ad abitazione principale l'IMU si calcolerà sulla base dell'aliquota di cui all'art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011.

Con riferimento, poi, al sesto punto del medesimo comma 2 dell'art. 11, il quale prevede che "*Per i fabbricati strumentali s'applica l'aliquota ridotta dello 0,1%*", premesso che la disposizione regolamentare dovrebbe più correttamente riferirsi ai fabbricati *rurali* ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, si osserva che, come chiarito nella risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013, la facoltà di ridurre fino allo 0,10 per

cento l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento relativa ai fabbricati in questione - attribuita ai Comuni dall'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011 - deve ritenersi incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo D, con le sopravvenute disposizioni di cui al comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.

Si rammenta, infatti, che la lett. f) del citato comma 380 ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con la conseguenza che, qualora i fabbricati rurali ad uso strumentale siano classificati in tale gruppo catastale, dovranno necessariamente essere assoggettati all'aliquota fissata dalla legge, pari allo 0,2 per cento, senza possibilità per il comune di intervenire su tale misura.

La deliberazione in esame dovrà, pertanto, essere opportunamente modificata, ferma restando la facoltà di deliberare per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in gruppi catastali diversi dal gruppo D la riduzione di aliquota dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento.

- F. All'art. 11 (*Determinazione dell'aliquota e dell'imposta*), comma 5, è stato stabilito che "Il Comune ha facoltà di deliberare un'aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, in favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati : a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili; b) al recupero di unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto."

Con riferimento alla agevolazione in parola, si osserva che essa è stata prevista, con esclusivo riferimento all'ICI, dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 1997 e non è stata riproposta nell'ambito della disciplina dell'IMU. Pertanto, si ritiene che il comma 5 in commento e il successivo comma 6, che ne prevede l'applicazione di dettaglio, debbano essere espunti dal regolamento e che gli eventuali atti emanati sulla base delle censurate disposizioni debbano, di conseguenza, essere opportunamente modificati.

Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla pubblicazione del contenuto dell'atto in esame sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), si richiama l'attenzione di codesto Ente in ordine alla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti.

Il Direttore  
Paolo Puglisi  


